

Legge regionale 06 novembre 2006 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

**Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.**

**Art. 9 bis**

*(Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia) (1)(2)(3)(4)(5)*

1. L'Amministrazione regionale, per sostenere le attività di produzione audiovisiva regionale e sviluppare la cultura cinematografica del territorio, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale a destinare specifici finanziamenti all'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'attività svolta da tale soggetto come servizio pubblico per il sostegno delle produzioni audiovisive regionali.

(6)

2. L'Associazione Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi dell'articolo 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dal medesimo articolo.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 185, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 185, comma 3, L. R. 17/2010

3 Articolo abrogato da art. 2, comma 88, lettera b), L. R. 14/2012 , a decorrere dall' 1 gennaio 2013, come previsto dall'art. 15, comma 2, della medesima L.R. 14/2012.

4 Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 88, L.R. 14/2012 sono posposte all'1 gennaio 2014, per effetto di quanto disposto dell'art. 305, L.R. 26/2012.

5 Non si dà seguito alle modifiche previste dall'art. 2, c. 88, L.R. 14/2012, a seguito dell'abrogazione del medesimo comma 88 ad opera dell'art. 58, c. 1, lett. a), L.R. 21/2013.

**6** Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 19/2015